

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 18 agosto 1961
concernente il ricorso del signor Giuseppe Ruspini, in Pazzallo,
contro una dichiarazione della pubblica utilità in materia stradale.

(del 3 novembre 1961)

Con risoluzione 28 aprile 1961 il Consiglio di Stato, su istanza del Municipio di Pazzallo, ha decretato la pubblica utilità per la costruzione di un sentiero comunale destinato a servire quale scorciatoia per congiungere la parte bassa del Comune con la casa comunale e per sottrarre ai pericoli della circolazione scolari e pedoni che sarebbero altrimenti costretti a praticare la strada cantonale che attraversa l'intero paese, priva di marciapiedi.

Contro la risoluzione del Consiglio di Stato ha inoltrato ricorso unicamente il signor Giuseppe Ruspini, il quale fa valere sostanzialmente: il progettato sentiero sorge al confine della proprietà del ricorrente con altri fondi: il terreno del ricorrente era già precedentemente gravato da una servitù di passo a 6-7 metri dal confine stesso, passo che il ricorrente, di sua iniziativa, aveva spostato al confine, proprio dove dovrebbe passare il sentiero progettato: tale sentiero sembra al ricorrente superfluo, poichè una nuova strada permette di raggiungere la casa comunale dal basso del paese, e pericoloso, per l'immissione dei pedoni, ai due sbocchi del sentiero, nella strada cantonale.

Il Consiglio di Stato, che con risoluzione 9 giugno 1961 ha concesso effetto sospensivo al gravame, propone la rielezione del ricorso su preavviso dell'Ufficio tecnico cantonale, nel quale si rileva:

1. Il mappale n. 104 di proprietà del ricorrente è già gravato da una servitù di passo a circa 6 o 7 metri dal confine con il mappale n. 105.
2. Il progettato sentiero, che viene costruito in confine della proprietà, valorizza il terreno del ricorrente, in quanto elimina una servitù che intralcia una razionale utilizzazione del mappale a scopo edilizio.
3. Il sentiero non è pericoloso perchè agli innesti con la strada cantonale si potranno prendere tutti gli accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo per i pedoni ».

Questa Commissione deve sostanzialmente condividere l'opinione del Consiglio di Stato: il sentiero in parola già esiste, anche se iscritto in una posizione meno favorevole per il ricorrente; la soluzione progettata dà al sentiero un assetto definitivo e reca il minor danno possibile alle proprietà private; come il ricorrente stesso ammette, il sentiero è attualmente praticato.

Effettivamente, la strada che dalla curva sottostante l'inizio del sentiero porta in direzione della casa comunale ha migliorato la viabilità all'interno del paese: essa non toglie tuttavia al sentiero la sua funzione di scorciatoia, per portarsi da una parte all'altra del villaggio senza dover seguire la strada cantonale.

Per questi motivi si invita il Gran Consiglio a risolvere:

1. E' dichiarata la pubblica utilità per la costruzione del sentiero comunale nel centro del paese di Pazzallo;

2. E' respinto il ricorso 19 maggio 1961 del signor Giuseppe Ruspini di Pazzallo;
3. I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro il 31 dicembre 1961 e terminati entro il 31 dicembre 1962.

Per la Commissione della Legislazione :

Masoni, relatore

Bordoni — Borella F. — Coppi — Induni
— Maino
